



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI PIETRA MARAZZI

P.zza Umberto I n°1 – 15040 Pietra Marazzi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n° 4

**OGGETTO:
APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023.**

Con seduta ordinaria pubblica.

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, addì **VENTIQUATTRO** del mese di **APRILE** alle ore **21:30**, nella solita sala delle riunioni previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge vigente vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N°	Cognome e nome	Qualifica	Presente
1	AIACHINO Claudio	Sindaco	SI'
2	FIENO Annalisa	Vicesindaco	SI'
3	CANTELLO Carmelo	Assessore	SI'
4	CASTELLANA Giovanni	Consigliere	NO
5	CERIANA Umberto	Consigliere	NO
6	GARIPPA Paolo	Consigliere	NO
7	GIORDANELLI Roberto	Consigliere	SI'
8	PIRON Andrea	Consigliere	NO
9	SANTI Adriano Luciano	Consigliere	SI'
10	TASCHERI Aldo	Consigliere	NO
TOTALE			5

Con l'intervento e l'opera del Dott. **PIERANGELO SCAGLIOTTI** Segretario Comunale. Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Sig. **AIACHINO Claudio** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Alle ore 21:45 entra in aula il Consigliere PIRON Andrea ed il numero dei presenti sale a 6 (sei).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

-l'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

-l'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

-l'art. 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

-la deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

-l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

-il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il Piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Pietra Marazzi è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 – Consorzio di Bacino Alessandrino per la Raccolta ed il Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani;

Richiamato il Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del Servizio per il periodo 2022-2025 e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 25/05/2022, il quale espone un costo complessivo di € 115.809,00;

Visto l'art. 28.4 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021 che dispone: " Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, **ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo**";

Dato atto che il Comune di Pietra Marazzi, con l'ausilio dell'Ente Territorialmente Competente, ha effettuato una stima dei costi di servizio per l'anno 2023, dalla quale è risultato un importo complessivo di €. 115.322,00;

Valutata, per quanto sopra, la sussistenza della sostenibilità dell'equilibrio economico-finanziario per l'anno 2023, basato sull'equivalenza delle entrate così come risultanti dal PEF 2022-2025 già adottato (secondo anno del periodo regolatorio) ed i costi previsti per la medesima annualità;

Ritenuto, pertanto, di non sottoporre a revisione il Piano Economico Finanziario 2022-2025 approvato dal Consiglio Comunale in data 25/05/2022;

Visto il Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti-TARI con commisurazione puntuale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data odierna;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Considerato che il costo standard, così come definito dal sistema dei fabbisogni standard comunali, non è più di fatto il riferimento della tariffa e che nella deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF il riferimento al costo standard è utilizzato, oltre che per la determinazione dei conguagli, anche nel caso in cui l'ETC ritenga necessario il superamento del limite alla crescita delle entrate tariffarie;

Preso atto che:

- la copertura del costo delle riduzioni e agevolazioni sulla TARI di cui agli articoli 27, 30 e 33 del nuovo Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita spalmando il costo sulla generalità dei contribuenti TARI delle utenze domestiche;

- per ogni categoria, i coefficienti k individuati sono contenuti all'interno dei valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. 158/1999;

-la suddivisione dei costi tra utenze viene stabilita nella misura del:

- 91,31% utenze domestiche;
- 8,69% utenze non domestiche;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente elaborate nei prospetti allegati alla presente deliberazione, i quali ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100%;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data*

- *di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";*
- *a norma dell'art. 13, comma 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*
- *l'art. 1, comma 666 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;*
- *a norma dell'art. 19, comma 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;*
- *il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Alessandria sull'importo del tributo nella misura del 5,00%;*

Acquisito il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, di regolarità tecnico-contabile del presente atto;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1)- Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2)- Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023 di cui ai prospetti allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3)- Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente é assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
- 4)- Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Alessandria nella misura del 5%;
- 5)- Di dare atto che la copertura del costo delle riduzioni e agevolazioni sul tributo di cui agli articoli 27, 30 e 33 del nuovo Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI con commisurazione puntuale, viene garantita spalmando il costo sulla generalità dei contribuenti TARI delle utenze domestiche;
- 6)- Di provvedere ad inviare nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 360/1998;
- 7)- Di provvedere a trasmettere la presente deliberazione, entro trenta giorni dall'adozione, all'Ente territorialmente competente, il Consorzio di Bacino Alessandrino, per i conseguenti adempimenti;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con successiva votazione favorevole unanime

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Art.49 D.Lgs. 267/2000

Visto si esprime parere favorevole di regolarità tecnico-contabile ex art. 49 D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Gianfranco Aiachino

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to AIACHINO Rag. Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SCAGLIOTTI Dott. Pierangelo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N° 113 Registro Pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno:

04/05/2023

e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SCAGLIOTTI Dott. Pierangelo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo 18.05.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SCAGLIOTTI Dott. Pierangelo

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Pietra Marazzi, li 04/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SCAGLIOTTI Dott. Pierangelo